

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Determinazione Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 17/10/2022, n. 19612

“Ulteriore integrazione alla propria Determinazione n. 18104 del 15/11/2016 recante "successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155 del 30/03/2012 e n. 4693/2009 "integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 13871/2004””

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale n. 19/2004 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, e in particolare l’art. 10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 13871 del 6 ottobre 2004, avente ad oggetto “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”, che regola la materia nei termini di cui all’allegato del provvedimento;
- la propria determinazione n. 4693 del 29 maggio 2009, avente ad oggetto “Integrazione alla “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali” di cui alla propria determinazione n. 13871/2004” che integra l’allegato, approvando il seguente capoverso al paragrafo “Il trasporto di cadavere”: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso”;
- la propria determinazione n. 4155 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto “Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 4693/2009 “Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla determinazione n. 13871/2004”, che integra ulteriormente l’allegato, prevedendo due ulteriori deroghe al termine delle 24 ore dal decesso, vale a dire nel caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e di riscontro diagnostico disposto dall’Autorità giudiziaria;
- la propria determinazione n. 18104/2016, avente ad oggetto “Successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155 del 30/03/2012 e n. 4693/2009 "Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria Determinazione n. 13871/2004”, che integra l’allegato, prevedendo un’ulteriore deroga al termine delle 24 ore dal decesso, introducendo il “caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico”;

Preso atto che sono stati richiesti chiarimenti interpretativi da parte delle Amministrazioni Comunali, di Rappresentanze di operatori funebri e di cittadini, diretti a considerare la possibilità di ampliare la deroga al termine temporale di 24 ore dal decesso, entro le quali il cadavere può essere trasportato verso il luogo prescelto per le onoranze funebri, ai casi in cui sono richiesti l’ispezione esterna di cadavere e/o l’autopsia disposte dall’Autorità Giudiziaria oppure il riscontro diagnostico;

Considerato che nelle ipotesi di sola ispezione esterna di cadavere non si ravvisano, nel caso di superamento dell’arco temporale di 24 ore dal decesso, pericoli per la salute pubblica inerenti alla conservazione del cadavere e che nel contempo appare doveroso consentire, a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei congiunti, lo svolgimento delle onoranze funebri con l’esposizione del defunto anche nel caso sopra richiamato;

Valutato pertanto necessario intervenire nuovamente nella materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2004, integrando la disciplina di cui all'allegato - approvato con la succitata determinazione n. 4155/2012 - con la previsione di un'ulteriore deroga al termine delle 24 ore, introducendo il caso in cui è richiesta anche la sola ispezione esterna di cadavere (c.d. esame esterno) disposta dall'Autorità Giudiziaria a quelli già contemplati dell'autopsia giudiziaria oppure del riscontro diagnostico;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della suddetta integrazione all'allegato sopra richiamato che consenta agli interessati di poter svolgere le onoranze funebri a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi, senza alcun pregiudizio della salute pubblica, integrando l'ultimo paragrafo "Il trasporto di cadavere" dell'allegato alla propria determinazione n. 18104/2016, come segue: "Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, nonché nel caso in cui sia richiesta l'ispezione esterna di cadavere con/senza autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria oppure nel caso di riscontro diagnostico;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della stessa delibera n. 468/2017;
- la delibera di Giunta regionale n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 - 2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la delibera di Giunta regionale n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- la delibera di Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la delibera di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la determinazione n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali";
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022, recante "Ridefinizione dell'assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie";

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'ultimo capoverso del paragrafo "Il trasporto di cadavere" dell'allegato alla propria determinazione n. 4155/2012, che si riporta interamente: "Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, nonché nel caso in cui sia richiesta l'ispezione esterna di cadavere con/senza autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria oppure nel caso di riscontro diagnostico;
2. di confermare detto allegato in ogni sua altra parte;
3. di disporre l'ulteriore pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nell'Allegato A) "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022, come precisato in premessa;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

Giuseppe Diegoli

Allegato parte integrante

Il trasporto di salma

Ai sensi della LR n. 19/2004 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte. Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato. Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della inidoneità dell'alloggio affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione. Pertanto, era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal medico del dipartimento di Sanità pubblica che attestasse la inidoneità dell'abitazione. Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 19/2004 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica. La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare e uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare. Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio. L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina Legale delle Aziende sanitarie è motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordi-

namento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo. La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è avvenuto il decesso. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta regionale deve individuare con apposito atto (art. 13 L.R. 19/04). Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore. La salma può essere trasferita presso:

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04, ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

Il trasporto di resti mortali

Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto. Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Il trasporto di cadavere

Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere". Al fine di ridurre gli adempimenti richiesti la L.R. 19/2004 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero). L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze. Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) e modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura. A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Al fine di facilitare tale procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione. Poiché la attività sopra descritta viene attribuita dalla L.R. 19/2004 direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso), non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2004, e il numero identificativo dell'autorizzazione.

In Emilia-Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso. La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29 comma 1, lettera b) del DPR

285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, nonché nel caso in cui sia richiesta l'ispezione esterna di cadavere con/senza autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria oppure nei casi di riscontro diagnostico.

ATTESTATO MEDICO PER IL TRASPORTO DI SALMA
(Art. 10, comma 2 L.R. 19/2004)

di _____, nato/a il __/__/____ a _____ (____)
(generalità del defunto)

deceduto/a il __/__/____ alle ore _____

Io sottoscritto _____ medico _____
(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)

CERTIFICO di essere intervenuto, alle ore _____ del giorno __/__/____ in _____
Via _____ n. _____;

di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata NON ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla L.R. 19/2004, può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica.

La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:

Rilasciato il __/__/____ alle ore _____.

Timbro e Firma

Nota

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. Inoltre il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13 L.R. 19/04), con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.

La salma può essere trasferita presso:

- 1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;*
- 2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;*
- 3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04, ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.*

ATTESTATO DI GARANZIA PER IL TRASPORTO DI CADAVERE

Il sottoscritto _____
in qualità di addetto al trasporto funebre della impresa _____,
incaricata dagli aventi titolo del trasporto di: _____,
nato/a il ___/___/___ a _____ Prov. _____ Paese _____
deceduto il ___/___/___ a _____ Prov. _____,
da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme regionali e statali vigenti, in veste di incaricato di pubblico servizio,

ATTESTA

1) di aver identificato il defunto attraverso:

Carta Identità N. _____ rilasciata dal Comune di _____ il ___/___/___

o nella seguente forma: _____

e che l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;

2) che il feretro utilizzato è rispondente per modalità costruttive e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla immediata destinazione;

3) che la partenza avviene, alle ore _____ del giorno ___/___/___ in _____

Via _____ n. __, per la seguente destinazione:

cimitero di _____ sito nel Comune di _____

crematorio di _____ sito nel Comune di _____

_____ sito _____

e che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione accompagnatrice:

autorizzazione alla inumazione

autorizzazione al trasporto

autorizzazione alla tumulazione

autorizzazione alla cremazione

4) con l'utilizzo di auto funebre, rispondente ai requisiti di legge, targato _____

Firma
